Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 6/2026

OGGETTO: ***aliquota IVA del trasporto di rifiuti, anche finalizzato al conferimento in discarica e all'incenerimento senza recupero efficiente di energia – n. 127–sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.***

Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione (di seguito, "Istante" o "Associazione"), in rappresentanza delle imprese del "*comparto trasporto e logistica*", chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento prevista dal n. 127-*sexiesdecies*) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, "Decreto IVA"), come di recente modificato dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

L'Istante rappresenta che la Legge di Bilancio per il 2025 ha previsto l'applicazione:

- dell'aliquota IVA ordinaria per le operazioni di smaltimento tramite conferimento in discarica (D1) e incenerimento senza recupero energetico (D10 e D11);

- dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per le altre prestazioni di gestione dei rifiuti, tra cui la raccolta, il trasporto, l'intermediazione, lo stoccaggio (D15), la messa in riserva (R13), le operazioni di recupero (R1-R12) e le altre causali di smaltimento non terminali (D2-D9, D12-D14).

Al fine di chiarire l'ambito oggettivo di applicazione del citato n. 127-*sexiesdecies*), l'Associazione prospetta i seguenti tre casi pratici, con i rispettivi quesiti:

1) "La società Alfa, che svolge attività di trasporto e intermediazione, riceve incarico dal cliente Beta per il trasporto di rifiuti urbani e speciali con causali:

- Recupero (R1, R13, R3, R5)

- Smaltimento (D1-D15)".

L'Istante chiede se la società Alfa deve applicare al trasporto l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento oppure se - nel caso di causali di smaltimento, in particolare D1 - deve applicare l'aliquota del 22 per cento nonostante svolga esclusivamente il servizio di trasporto.

2) "La società Alfa effettua il trasporto di rifiuti, su mandato della azienda Gamma, con codice CER19, destinati ad operazioni di recupero R13 (messa in riserva)".

L'Associazione chiede se il solo trasporto con causale R13 deve essere fatturato con l'aliquota IVA agevolata, indipendentemente dalla successiva destinazione del rifiuto, oppure se occorre distinguere in base al destino finale dello stesso.

3) "La società Alfa effettua trasporti di rifiuti, su mandato dell'azienda Delta, con codice CER 17, 19, 20 destinati a:

- Recupero (R1, R13, R3, R5, R4)

- Smaltimento D1 (discarica)".

L'Istante chiede se per i trasporti destinati al recupero (causali R) trova applicazione l'aliquota IVA del 10 per cento e se per i trasporti destinati a discarica (D1) - senza effettuare lo smaltimento - trova applicazione l'aliquota IVA agevolata o quella ordinaria.

L'Associazione chiede dunque conferma:

- dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle prestazioni di trasporto puro, indipendente dalla causale FIR riportata (R o D);

- dell'applicazione dell'aliquota del 22 per cento esclusivamente alle prestazioni di smaltimento e conferimento rese dai gestori di impianti con causali D1, D10 e D11;

- dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle altre causali di smaltimento (D2-D9, D12-D15) e a tutte le causali di recupero (R1-R13).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'Istante non propone alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il n. 127-*sexiesdecies*) della Tabella A, Parte III del Decreto IVA - nella versione *ante* Legge di Bilancio 2025 - disponeva l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le «*prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestioni di impianti di fognatura e depurazione*» (cfr. per ogni chiarimento, cfr. risposta n. 122/E del 17 marzo 2022, risoluzioni n. 25/E del 6 febbraio 2006 e n. 14/E del 17 gennaio 2006).

In virtù delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 49, della Legge di Bilancio 2025, il citato n. 127-*sexiesdecies*) prevede, allo stato attuale, l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le «*prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, **esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia**, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione* (enfasi aggiunta)».

Tale intervento normativo ha quindi escluso dall'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento le prestazioni di «*conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia* (...) *di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del* [ndr. - Testo Unico Ambientale]» per assoggettarle, a decorrere dal 1° gennaio 2025, all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Per converso restano agevolate le «*prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo* (...) *di rifiuti urbani e di rifiuti speciali* (...)*, nonché prestazioni di gestione*

di impianti di fognatura e depurazione» (cfr. consulenza giuridica n. 12/E del 1° agosto 2025).

La relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2025-2027 chiarisce che la modifica trova la propria *ratio* nella necessità di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici nonché di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare; oltreché di aggiornare i rinvii alle norme vigenti in materia ambientale al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in breve, "Testo Unico Ambientale" o "TUA")

In sede di risposta all'interrogazione "*5-03851 Comaroli: Chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta*", il 28 maggio 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (in seguito, "MASE") chiarisce che "*l'esclusione dell'IVA agevolata interessa solo l'operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla nonna in esame, deve considerarsi rientrare nelle « prestazioni di gestione » con IVA agevolata. Sul punto, infatti, si osserva che l'operazione di trasporto rientra nella definizione di «gestione dei rifiuti» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*".

Poiché la risposta alla presente istanza di consulenza giudica richiede la preliminare conoscenza di nozioni non aventi natura tributaria, il 20 gennaio 2026, questa Agenzia ha inoltrato una richiesta di parere tecnico al MASE per chiedere se, alla luce delle disposizioni IVA in tema di accessorietà e con riferimento alle casistiche e agli

specifici quesiti prospettati dall'Associazione, sono confermati i chiarimenti resi con la citata interrogazione parlamentare.

In risposta a questa richiesta di parere, il MASE chiarisce che nell'ambito della definizione di «*gestione dei rifiuti*» contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera *n)*, del TUA, "(...) *il trasporto costituisce un'operazione di gestione dei rifiuti ontologicamente autonoma e distinta dalle altre, per la quale il citato decreto legislativo, in linea con la Direttiva 2008/98/CE, prevede un'apposita disciplina che ne regola il regime autorizzatorio e gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei rifiuti.*

È sulla base di tale definizione che va inquadrato l'ambito di applicazione della disposizione che prevede l'IVA agevolata: tra le prestazioni di gestione è ricompresa l'attività di trasporto, operazione che, come sopra evidenziato, differisce rispetto sia alla fase antecedente relativa alla raccolta sia rispetto alle successive fasi di recupero o smaltimento.

Con il citato articolo 1, comma 49, della legge di bilancio 2025, sono state escluse dall'applicazione dell'IVA agevolata le sole operazioni di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia, con la finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con i principi dell'economia circolare.

Pertanto, dall'interpretazione delle disposizioni sopra richiamate, emerge che l'esclusione dall'IVA agevolata interessa solamente le operazioni di conferimento dei rifiuti (da intendersi come consegna degli stessi) agli impianti di discarica e agli impianti di incenerimento senza recupero efficiente di energia e non anche l'autonoma operazione del trasporto.

Alla luce di quanto sopra riportato, con riferimento agli specifici quesiti, si conferma che nell'ambito di esclusione dell'IVA agevolata sono ricomprese solo le operazioni di cui all'allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 riconducili al conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia (D1 - D10 e D11)".

Da quanto precisato dal MASE consegue che, per la normativa speciale del TUA, il trasporto è un'operazione autonoma sempre soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento con elisione di qualsiasi vincolo di accessorietà *ex* articolo 12 del Decreto IVA.

Resta inteso che per l'applicazione di questa aliquota, il trasporto deve avere ad oggetto «*i rifiuti urbani e* [n.d.r. - i] *rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g),* (...)» del Testo Unico Ambientale, al pari delle altre attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo.

In conclusione, applicando i suesposti principi generali alle casistiche prospettate dall'Associazione, si fa presente che:

1) la società Alfa deve applicare l'aliquota IVA agevolata al trasporto con causale di smaltimento D1;

2) la società Alfa applica al trasporto con causale R13 l'aliquota IVA al 10 per cento, senza distinzioni in merito alla destinazione finale dei rifiuti;

3) la società Alfa applica in ogni caso l'aliquota agevolata IVA.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)